ATTUAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2000 CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO

Art. 13

Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea

Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.

Versione in vigore dal 20 maggio 2003, non più in vigore dal 1 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
Estremi	Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-96-2003/art-13-trasferimento-di-beni-a-duplice-uso-all-interno-dell-unione-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it